

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2798

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELI Franco, GIARETTA, MANZELLA,
LIGUORI, DENTAMARO, DEL TURCO, COVIELLO,
D’IPPOLITO, FABBRI, TESSITORE, CASTELLANI, FABRIS,
DATO, TOIA, D’ANDREA, PESSINA, MAGNALBÒ e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2004 (*)

Misure a sostegno del mercato dell’arte contemporanea

() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - Il mercato dell'arte contemporanea, in Italia, soffre non soltanto di una crisi strutturale ma anche e soprattutto di alcune gravi lacune di tipo istituzionale.

Per capire quali sono i punti di debolezza sui quali è necessario operare per tentare di portare il nostro mercato dell'arte a livelli, non dico competitivi, ma almeno di interesse rispetto al mercato internazionale, bisogna analizzare le ragioni che lo strutturano come mercato *border-line* rispetto al resto del mondo.

Gli artisti italiani sono fuori dal mercato e quindi dal circuito dei musei internazionali perchè manca un concreto sostegno, da parte delle istituzioni e dei privati, alla nostra arte contemporanea.

Manca in una parola «la cultura della cultura», che fa sentire gli operatori, dagli artisti ai galleristi, dai direttori di museo agli storici dell'arte, abbandonati a se stessi e in prima linea in una battaglia persa in partenza nel confronto internazionale.

L'aspetto maggiormente penalizzante per il settore è quello relativo agli aspetti fiscali.

Infatti la circolazione delle opere d'arte di artisti viventi ha degli impedimenti che trovano la loro logica in fatti estranei alla valenza dell'artista e che penalizzano lo stesso nei confronti dei colleghi stranieri. A fronte di un'attenzione verso la contemporaneità sempre più forte che si manifesta sia da parte dei privati che da parte delle stesse istituzioni, mancano azioni concrete nei confronti dell'arte contemporanea e si continua a trovare rifugio nell'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, dunque degli artisti del passato, siano sufficienti al nostro Paese per essere ancora competitivo sul piano internazionale.

Purtroppo non è così.

Il problema non risiede nel cambiare il percorso o la programmazione della tutela e della valorizzazione delle opere d'arte del passato, quanto nell'affiancare a tale percorso delle scelte che permettano anche all'arte contemporanea italiana di avere le stesse *chances*, a livello nazionale ed internazionale, degli altri paesi.

Se per l'arte del passato è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per l'arte contemporanea tale politica non è risolutiva in quanto essa proviene da artisti viventi che, principalmente agli inizi della carriera, hanno estremo bisogno di politiche fiscali attente ed in sintonia con quello che è il loro mondo pieno di insicurezze e di periodi di sola sperimentazione, in cui sono ancora degli sconosciuti per tutti.

Al contrario, la legislazione fiscale italiana, forse per comodità, equipara l'artista vivente agli altri professionisti dimenticando che, per predisposizione naturale, l'artista è lontano e pauroso della burocrazia e soprattutto non può essere considerato un professionista *tout court*. Infatti non si può prevedere all'inizio della carriera artistica se diverrà un artista affermato, *alias* un «artista-professionista», e, come dimostra l'esperienza, anche nel caso artisti emergenti e grandi promesse del panorama italiano, l'insidia è dietro l'angolo: ci vuole un nulla per sparire dal mercato.

In pratica l'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale categoria risiede nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera. Inizi che nella maggior parte dei casi sono difficili, con pochi soldi in tasca e tante idee nella testa alla ricerca di una sperimen-

tazione che soddisfi un'aspirazione ancora da scoprire.

Se questo momento arriverà, allora, «l'artista-professionista» sarà nato.

Naturalmente non possiamo pretendere dalla legislazione di entrare così nel particolare, tuttavia esempi recenti dimostrano che, in alcuni casi, il legislatore ha compreso di dover optare per una legislazione *ad hoc* per alcune categorie come ad esempio, l'editoria, il teatro, il cinema.

È giunto il momento di riconoscere anche alla produzione dell'arte contemporanea il valore che le compete: quello di momento qualificante ed irrinunciabile dell'immagine internazionale del nostro Paese.

Risulta quindi incomprensibile che la legislazione fiscale vigente consideri la compravendita di opere d'arte degli artisti contemporanei come un commercio ricco e non meritorio di considerazione, mentre per altre categorie protette quali, ad esempio, gli editori, dimostra ben altra sensibilità.

Attualmente sono più protetti gli artisti deceduti e quindi l'arte italiana del passato che gli artisti viventi e quindi l'arte contemporanea. Tale situazione è il contrario di cui oggi l'Italia avrebbe bisogno. Infatti, nonostante le difficoltà, il settore è in forte espansione ed i nostri artisti sono riusciti nell'impresa di riconquistare spazio sul palcoscenico internazionale dell'arte contemporanea. Tuttavia queste sono solo le premesse e, per consolidare quanto fatto fino ad ora da tutti gli operatori del settore, occorre urgentemente mettere mano alla legislazione fiscale di pertinenza.

Innanzitutto occorre prendere atto che nel nostro Paese c'è un'imposta sul valore aggiunto (IVA) diversa da quella delle altre nazioni e che tale fatto oggettivamente penalizza e rende estremamente difficoltoso far circolare e vendere le opere degli artisti italiani. La legislazione degli altri paesi, limitandoci a quelli dell'Unione europea, sono tutte protettive rispetto ai «contribuenti» artisti.

In Europa la Francia impone un'aliquota IVA pari al 5,5 per cento, in Spagna al 9 per cento, in Belgio al 4 per cento, in Germania al 7 per cento, in Svizzera al 6 per cento. Solo l'Inghilterra ha un'aliquota alta, il 17,5 per cento, ma è anche il paese più liberale e nel quale confluisce un forte mercato internazionale, soprattutto antiquariale, e con una tassa d'ingresso che è solo del 2 per cento.

In secondo luogo occorre dimostrare attenzione verso il settore attraverso una legislazione fiscale agevolata per i giovani artisti emergenti.

Infine occorre incentivare la circolazione delle opere coinvolgendo nel meccanismo sia le gallerie d'arte che il consumatore finale, predisponendo una disciplina fiscale che permetta ai primi di aiutare gli artisti a farsi conoscere ed avere meno incombenze burocratiche ed ai secondi di poter fruire di agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di oggetti d'arte.

Con il presente disegno di legge siamo consapevoli di non risolvere tutti i problemi che soffocano il mercato dell'arte contemporanea, tuttavia, per la prima volta, diamo un forte e chiaro segnale a tutti gli operatori del settore, dall'artista al gallerista, al direttore di musei ed istituzioni pubbliche, coordinando una serie di agevolazioni di tipo fiscale che impattano sulla produzione, commercializzazione e circolazione delle opere d'arte.

Con l'articolo 1, si dispone che gli artisti viventi, che con la propria attività artistica abbiano conseguito ricavi non superiori a 50.000 euro in ciascuno dei due anni d'imposta precedenti e che prevedano di conseguire ricavi inferiori a 50.000 anche nell'anno di imposta corrente, in possesso della maggiore età e che abbiano esposto almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive, possono accedere ad un regime speciale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'IVA calcolato

solo sul 40 per cento dei ricavi, considerando una forfettizzazione delle spese pari al 60 per cento.

Per accedere a tale regime l'artista deve farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'amministrazione finanziaria.

Il regime speciale cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni richieste.

Gli artisti che aderiscono al regime speciale sono inoltre esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse che, nel caso di vendita tramite galleria, possono contenere anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione finale dell'opera ceduta.

Si è previsto, inoltre, al comma 7 dell'articolo 1, una soglia esente dall'imponibile IRPEF pari a 5.000 euro.

Il meccanismo che si delinea, ai fini fiscali prevede quindi un regime speciale per artisti con giro d'affari non superiore a 50.000 euro, delineato come segue:

- dei 50.000 euro l'imponibile che rileva ai fini Irpef e Iva è pari al 40 per cento del venduto (50.000 per 40 per cento = 20.000 euro);

- i primi 5.000 euro sono totalmente deducibili. (20.000 - 5.000 = 15.000);

- applicando l'aliquota IRPEF del 23 per cento su differenza, si ottiene un'imposta massima (23 per cento di 15.000 = 3.450);

- IVA forfettaria da versare: 40 per cento del 4 per cento = 1,60 per cento;

- IVA addebitata al cliente = 4 per cento.

Per quel che riguarda le eventuali sanzioni e le modalità di passaggio dal regime ordinario a quello speciale e viceversa si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Infine al comma 9 si dispone che le gallerie che vendono opere d'arte degli artisti che hanno optato per il regime speciale devono

operare una ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista.

In pratica, a fine anno, l'artista deve versare allo Stato, per quel che concerne l'imponibile IRPEF, solo l'imposte relativa alle vendite dirette.

Il meccanismo che si delinea è di estrema semplificazione per il contribuente-artista, che annualmente si troverà di fronte a due possibili situazioni:

a) non ha superato con le vendite dirette 12.500 euro e quindi non ha l'obbligo giuridico di produrre la dichiarazione dei redditi (12.500 x 40 per cento = 5.000, soglia esente di cui al comma 7 dell'articolo 1).

Il contribuente deve conservare le fatture e versare l'IVA pari all'1,60 per cento sul lordo;

b) le vendite dirette sono superiori a 12.500 euro: sorge l'obbligo di produrre la dichiarazione, inserendo anche il lordo delle vendite tramite terzi indicando le trattenute subite.

Il contribuente deve conservare le fatture e versare l'IVA pari all'1,60 per cento sul lordo.

Al comma 11, infine, si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definirà i criteri e le modalità applicative dell'articolo 1.

L'onere derivante dalla suddetta disposizione, vista l'impossibilità di avere piena contezza del mercato dell'arte allo stato attuale, è stato quantificato, al comma 10, utilizzando i dati certi in nostro possesso: il gettito IVA relativo all'anno di imposta 1999, esposto nella tabella relativa all'articolo 2 in relazione alle attività «Creazioni ed interpretazioni di pittura» e «Creazioni ed interpretazioni di scultura» e una media degli artisti interessati dalla disposizione in esame, calcolata sui dati dell'Associazione nazionale antiquari e galleristi.

Il regime speciale comporta, quindi, un onere per il bilancio dello Stato pari a 368.000 euro, per quel che concerne l'IRPEF, e 520.000 euro per quel che concerne l'IVA, per un totale di 888.000 euro che, in via prudenziale, è stato innalzato ad un milione di euro.

Con l'articolo 2 si prevede che l'imposta sul valore aggiunto gravante sulla cessione delle opere d'arte passi dall'attuale 10 per cento al 4 per cento.

In relazione alla quantificazione dell'onere, stabilito in 20 milioni di euro, non esistendo un codice attività univoco con cui individuare i soggetti che commerciano in oggetti d'arte, sono stati presi in considerazione quei settori di attività in cui è più probabile siano racchiuse queste tipologie di contribuenti e di questi è stata considerata l'IVA dovuta, con aliquota al 10 per cento. In particolare, dai dati dichiarativi IVA 2000 A.I. 1999 sono stati considerati i soggetti che si dichiarano nelle seguenti attività:

Dati espressi in migliaia di euro:

Codice attività

52.48.6 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri	
52.50.4 - Case di vendita all'asta	
92.31.E - Creazioni ed interpretazioni di pittura	
92.31.F - Creazioni ed interpretazioni di scultura	
92.31.G - Altre creazioni ed interpretazioni.	

TOTALE...

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali

Tuttavia i 43 milioni di euro derivanti dal gettito Iva A.I. 1999, non vengono tutti interressati dal presente disegno di legge in quanto la voce «Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri», attività che dà maggior gettito, non riguarda soltanto la vendita di opere d'arte ma, soprattutto, la vendita

di *gadgets* e altre tipologie di oggetti sacri legati al credo religioso. Attesa l'impossibilità di valutare con precisione nella prima categoria l'incidenza delle vendite al dettaglio di opere d'arte come definite dalla presente legge, nella quantificazione dell'onere si è preso in considerazione il gettito derivante dalle ultime quattro categorie e, in via prudenziale, circa la metà di quello derivante dalla prima categoria per un importo complessivo di 33 milioni euro.

L'articolo 3 dispone agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte prevedendo la possibilità, ai fini dell'IRPEF, di detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per importi fino a 3.000 euro.

In ogni caso la fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con il quale sono altresì definiti i criteri e le modalità applicative dell'articolo 3.

Con l'articolo 4 si intende incentivare la donazione di opere d'arte da parte di soggetti privati a musei, gallerie d'arte ed a tutte le istituzioni pubbliche. Si dispone, infatti, che le opere d'arte cedute gratuitamente a tali soggetti costituiscano un credito di imposta ai fini dell'IRPEF, per un valore commisurato all'IVA gravante sul bene per importi fino a 10.000 euro. Per importi superiori a tale cifra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, stabilisce valori forfetari da riconoscere al cedente. In ogni caso la fruizione del credito di imposta è condizionata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità individuate in un apposito decreto ministeriale emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il citato decreto stabilisce altresì, a finalità antielusive, i criteri di valutazione delle

opere acquisite in data anteriore alla entrata in vigore del presente disegno di legge; il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e requisiti necessari per la concessione del beneficio, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui.

Con l'articolo 5, infine, si rende fiscalmente deducibile l'acquisto di opere d'arte nell'ambito dell'esercizio di una attività d'impresa, diversa da quella della compravendita degli oggetti d'arte. Le spese a tal fine sostenute sono deducibili, sotto forma di ammortamento, per i due terzi in quote costanti a partire dall'esercizio in cui sono state sostenute e per i nove esercizi successivi.

Onorevoli colleghi, abbiamo delle responsabilità davvero grandi rispetto al nostro mondo artistico contemporaneo e nei confronti della memoria che, di questo periodo, (che non è di crisi di uomini, ma semmai di crisi di politica culturale), lasceremo ai posteri. Bisogna prenderne atto e cercare di operare il cambiamento. Un cambiamento che con la presente proposta di legge è a 360 gradi in quanto coinvolge tutti i soggetti interessati dall'artista, al gallerista, alle istituzioni fino al fruitore finale. Per tali motivi ne auspichiamo l'approvazione e la condivisione di tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Regime speciale per artisti con ricavi inferiori ai 50.000 euro)

1. Ai fini della presente legge sono considerati artisti i soggetti maggiorenni che, iscritti nelle categorie di competenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), abbiano esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive.

2. Al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea, gli artisti di cui al comma 1 che nei due periodi di imposta precedenti la data di entrata in vigore della presente legge hanno realizzato, nell'esercizio della propria attività artistica, un volume di affari per un importo non superiore ai 50.000 euro e che presumono di conseguire ricavi non superiori ai 50.000 euro anche nell'anno di imposta corrente, possono optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo le disposizioni di cui al comma 6.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo qualora richiedano, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'Amministrazione finanziaria di accedere al regime speciale di cui al comma 6.

4. Il regime speciale di cui al presente articolo cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno almeno una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle

fatture emesse. Queste ultime possono contenere, nel caso di cessioni effettuate secondo le modalità di cui al comma 9, anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.

6. Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, il versamento relativo all'IVA è determinato forfettariamente sul 40 per cento del volume di affari; parimenti, l'imponibile derivante dal reddito di lavoro autonomo è determinato forfettariamente nella misura del 40 per cento del volume di affari.

7. L'ammontare delle deduzioni di cui all'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è elevato a 2.000 euro qualora alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro autonomo di cui al comma 6.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 180, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. I titolari dei luoghi di esposizione e vendita delle opere d'arte degli artisti di cui al comma 1, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 6, operano una ritenuta d'acconto sull'IRPEF pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

Art. 2.

(Aliquota dell'IVA per oggetti d'arte)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte II, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento dopo il numero 41-*quater*) è inserito il seguente:

«41-*quinquies*) oggetti d'arte di cui alla lettera a) della Tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.»;

b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, al numero 127-*septiedecies*), le parole da: «oggetti d'arte di cui alla lettera a)» fino a: «loro eredi o legatari» sono soppresse.

2. All'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis) Per le cessioni di oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento».

3. L'aliquota dell'IVA è, altresì, stabilita nella misura del 4 per cento per le opere create dagli artisti come definiti al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 26 milioni di

euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera *e*) sono inserite la seguenti:

«*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti dell'Unione europea, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria;».

2. Sono altresì detraibili, ai sensi del comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 le opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione finanziaria.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Donazione di opere d'arte)

1. Le opere d'arte, cedute gratuitamente a musei, a gallerie nazionali d'arte ed a istituzioni pubbliche da soggetti privati anche non titolari di partita IVA, costituiscono credito di imposta, ai fini IRPEF, per un valore pari all'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro e, per importi superiori ai 10.000 euro, pari al valore forfettario stabilito dal decreto di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta un decreto per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con tale decreto sono stabiliti, a finalità anti-elusive, i criteri di valutazione delle opere possedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e requisiti necessari per la concessione del beneficio di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Deducibilità spese per oggetti d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per i due terzi in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi.